

Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il 23/02/2023
RG n. [REDACTED]



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. [REDACTED]

Tra

[REDACTED] (avv. LA CAVA VINCENZO)

E

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA in persona del legale rapp.te
p.t. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA, in persona del legale
rappresentante p.t. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA

Fatto e diritto

Con ricorso ex art 414 cpc e contestuale art 700 c.p.c. [REDACTED] docente a tempo indeterminato attualmente in servizio presso l'Istituto "Enzo Rossi" di Roma ha esposto di aver chiesto con istanza del 1 settembre 2022 di usufruire del diritto all'assegnazione temporanea previsto dall'art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, presso una sede nel comune di Messina, dove lavora il coniuge, rappresentando di avere un figlio minore di tre anni; che detta istanza è rimasta senza esito. Ha chiesto pertanto di ordinare alla datrice di lavoro di disporre l'assegnazione temporanea presso la sede richiesta.

Le amministrazioni convenute sono rimaste contumaci.

La causa è stata decisa a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art 221 l. 77/20 e s.m.i.

Non sono emersi in giudizio ulteriori elementi da modificare le osservazioni già svolte nella fase cautelare che possono pertanto essere integralmente richiamate.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

L'articolo 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001, così come modificato dall'articolo 14, comma 7, della legge n. 124 del 2015, prevede che "Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di

provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda (...)"

Dalla norma in questione si evince che il trasferimento è subordinato alla presenza di un posto vacante e disponibile presso la sede richiesta e all'insussistenza di "esigenze eccezionali". La giurisprudenza ha chiarito che la disposizione è rivolta a dare protezione a valori di rilievo costituzionale e, pertanto, un eventuale dissenso "deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali", come testualmente stabilito dalla previsione legislativa, precisando -comunque - che il beneficio in questione non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma è rimesso ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione. Proprio la discrezionalità che connota la valutazione dell'amministrazione, però, impone che la stessa sia congruamente motivata. E' evidente, quindi, che le ordinarie esigenze di servizio, correlate alla diminuzione dell'organico nel caso di trasferimento temporaneo del dipendente, non possono, di per sè sole, costituire motivo ostativo al riconoscimento del beneficio. In altri termini l'Amministrazione deve opporre una reale difficoltà conseguente allo spostamento dell'istante e non segnalare quei disagi o inconvenienti che sono sempre conseguenti al trasferimento di un dipendente da un reparto che così aumenta di un'unità la scoperta dell'organico. La disponibilità

Nel caso in esame : la disponibilità di posti nel comune di Messina è documentata dal bollettino nomine in atti; la ricorrente ha presentato l'istanza in data 1.9.22 (prima del compimento dei tre anni di età del figlio) e l'amministrazione non ha emesso alcun provvedimento né si è costituita in giudizio in modo da fornire specifici elementi ed eventuali situazioni problematiche che verrebbero a crearsi in caso di trasferimento della ricorrente, con la difficoltà di sostituzione con personale parimenti qualificato.

Il ricorso va pertanto accolto.

Le spese, comprensive della fase cautelare seguono la soccombenza

PQM

Ordina alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42-bis D. Lgs. 151/01 ad una delle sedi disponibili del Comune/Provincia di Messina quale docente di scuola secondaria di secondo grado anche in sovrannumero.

Condanna le amministrazioni resistenti [redacted]

Il Giudice